



CIRCOLARE INFORMATIVA: GENNAIO 2019 SPECIALE ROTTAMAZIONE CARTELLE

SALDO / STRALCIO SOMME ISCRITTE A RUOLO SOGGETTI IN GRAVE DIFFICOLTÀ ECONOMICA

Commi da 184 a 199 Finanziaria 2019

In sede di approvazione della finanziaria 2019, a favore delle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica è stata prevista la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti:

- dall' omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54 -bis, DPR n. 633/72;
- dall' omesso versamento dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali / Gestione separata INPS , esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.



La situazione di grave e comprovata difficoltà economica sussiste nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare è non superiore a € 20.000 .

La definizione in esame riguarda i debiti diversi dei debiti di importo residuo , al 24.10.2018, fino a € 1.000 , comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2010, per i quali è previsto l'annullamento automatico al 31.12.2018.



Al saldo / stralcio dei debiti sono applicabili, in quanto compatibili, alcune disposizioni in materia di "rottamazione- ter" : sospensione dei termini di prescrizione / decadenza, non avvio di nuove procedure esecutive / prosecuzione di procedure esecutive precedentemente avviate, ecc.), di modalità di pagamento di quanto dovuto di effetti del mancato pagamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è dilazionato il pagamento, ecc.

MODALITÀ DI ADESIONE

Il soggetto interessato deve presentare entro il 30.4.2019 all'Agente della riscossione un'apposita dichiarazione nella quale dovrà essere attestata la situazione di grave e comprovata situazione di difficoltà economica e indicati , tra l'altro, i debiti che il soggetto intende definire nonché il numero di rate scelto.

Entro il 31.10.2019 l'Agente comunica al soggetto interessato :

- l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;
- l'importo delle singole rate, nonché il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna rata.



Entro la predetta data l'Agente comunica l'impossibilità di estinguere il debito qualora:

- non sussistano i requisiti previsti;

ovvero

- la definizione abbia ad oggetto debiti diversi da quelli ammessi.

In tal caso, se i debiti rientrano tra quelli definibili tramite la "rottamazione-ter" di cui all'art. 3, DL n. 119/2018, l'Agente avvisa il debitore che gli stessi sono automaticamente inclusi in tale definizione, indicando l'ammontare complessivo delle somme dovute, ripartito in 17 rate, e la relativa scadenza.

In particolare il versamento di quanto dovuto va effettuato alle seguenti scadenze.

Prima rata pari al 30%	Entro il 30.11.2019
Rate successive di pari importo (restante 70%)	A decorrere dal 2020: entro il 31.7 e 30.11 di ogni anno

Dall'1.12.2019 sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

VERSAMENTO DI QUANTO DOVUTO

Ai fini dell'estinzione dei suddetti debiti il soggetto interessato deve versare:

- quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi, con esclusione delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive ex art. 27, D.Lgs. n. 46/99 previste sui contributi previdenziali, nelle seguenti misure:

Valore ISEE	Importo dovuto per la definizione
Non superiore a € 8.500	16% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi
Superiore a € 8.500 e non superiore a € 12.500	20% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi
Superiore a € 12.500	35% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi

- quanto maturato a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Il versamento può essere effettuato **in unica soluzione entro il 30.11.2019** ovvero in **forma rateale**.

In quest'ultimo caso:

- il pagamento delle rate, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall'1.12.2019, gli interessi nella misura del 2% annuo, va così effettuato.

Prima rata pari al 35%	Entro il 30.11.2019
Seconda rata pari al 20%	Entro il 31.3.2020
Terza rata pari al 15%	Entro il 31.7.2020
Quarta rata pari al 15%	Entro il 31.3.2021
Quinta rata pari al 15%	Entro il 31.7.2021



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

- **non** è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 che secondo la quale la decadenza dalla rateazione si verifica a seguito del mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive quindi il mancato pagamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è dilazionato il pagamento fa purtroppo decadere automaticamente dalla definizione agevolata.

RAPPORTI CON LA "ROTTAMAZIONE- BIS" E "LA ROTTAMAZIONE - TER"

I debiti relativi ai carichi in esame possono essere estinti anche se già ricompresi nelle istanze di adesione alla "rottamazione- bis" e "rottamazione-ter", qualora il debitore non abbia perfezionato le stesse con l'integrale e tempestivo versamento delle somme dovute.

Quanto versato per tali definizioni resta definitivamente acquisito e non è ammessa la relativa restituzione; tuttavia, sarà considerato ai fini di quanto dovuto per il saldo e stralcio dei debiti.

CONTROLLI

Qualora sussistano fondati dubbi sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della sussistenza della grave e comprovata situazione di difficoltà economica, l'Agente della riscossione procede al relativo controllo.

In caso di irregolarità / omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati.

Qualora il debitore non provveda a produrre tale documentazione, ovvero in caso di irregolarità / omissioni costituenti falsità, la definizione in esame non produce effetto.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**